

ASSOCIAZIONE
Unione Sportiva ZINELLA CSI Associazione Sportiva Dilettantistica

FINALITÀ' E STRUTTURE

ART. 1

L'Associazione sportiva U. S. Zinella CSI Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), in via Giovanni XXIII, 45 è una libera Associazione motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale il Centro Sportivo Italiano (CSI) si ispira.

L'Associazione non persegue fini di lucro, viene fatto esplicito divieto di ripartire i proventi fra gli associati in qualsiasi modo, anche in forme indirette o differite.

Sono suoi compiti istituzionali:

- I. la proposta costante dello sport ai giovani;
- II. l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti;
- III. l'impegno affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, collaborando attivamente con le altre Associazioni che abbiano le stesse finalità;
- IV. la collaborazione costante con le istituzioni presenti sul territorio (Amministrazione comunale - Scuola - Parrocchia);
- V. la formazione psico-fisico e morale dei suoi soci anche tramite l'organizzazione di attività ludico ricreative e di supporto extra-scolastico;
- VI. l'attenzione particolare ai disabili e a situazioni di disagio sociale;

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e di attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali, dalle prestazioni fornite agli associati e dalla obbligatorietà del bilancio.

ART. 2

La vita dell'Associazione sportiva è regolata dall'Assemblea dei soci la quale, annualmente, elegge il Consiglio direttivo; ad essa partecipa un Sacerdote che vi esercita il suo servizio ministeriale, contribuendo così alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione medesima.

ISOCI

ART. 3

L'Associazione sportiva concede la qualifica di socio a quanti partecipano alla sua vita, previa iscrizione alla stessa, condividendo le finalità e il metodo dell'Associazione e recano con continuità il proprio contributo.

I soci si distinguono in:

- soci atleti, coloro che praticano l'attività sportiva;
- soci non atleti, quanti contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile, essa è stabilita ogni anno dall'Assemblea dei soci, può essere diversificata a seconda dei settori e delle diverse attività sociali.

Art. 4

La qualifica di socio si perde per:

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'associato radiato può essere riammesso solo con parere favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di revoca della qualifica di socio o di sua riammissione è ammesso il ricorso alla assemblea.

I ricorsi devono essere presentati in forma scritta e per raccomandata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

ART. 5

Il conseguimento delle finalità educative dell'Associazione sportiva compete a tutti i soci e impegna unitariamente tutto il Consiglio direttivo e tutti i Responsabili di settore.

L'ASSEMBLEA

ART. 6

All'Assemblea ordinaria dei soci compete ogni decisione in merito a :

- I. elezione dei responsabili della vita associativa;
- II. approvazione bilancio preventivo;
- III. approvazione bilancio consuntivo;
- IV. modifica al presente statuto associativo anche in ottemperanza a disposizioni di legge;
- V. ad essa compete, inoltre, di determinare valutazione ed orientamenti per il Congresso Elettivo del Comitato CSI di appartenenza.

ART. 7

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata periodicamente con una frequenza tale da garantire che la vita dell'Associazione sportiva sia effettivamente regolata dall'Assemblea stessa, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e comunque ogni qual volta lo richieda un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene mediante affissione della lettera di convocazione, almeno dieci giorni prima, nella sede sociale e in tutti i luoghi in cui i soci praticano attività sociale o mediante convocazione diretta ai responsabili di tutti i settori, per favorirne una capillare divulgazione, e a tutti i soci.

All'inizio di ogni anno sociale l'Assemblea ordinaria determina il programma delle attività da svolgere ed elegge il Consiglio direttivo dell'Associazione, stabilendo, secondo le proprie esigenze, la qualità ed il numero degli incarichi sociali.

Tutti i soci maggiorenni possono accedere alle cariche sociali.

Al termine di ogni anno sportivo l'Assemblea ordinaria dei soci sarà convocata per deliberare in ordine alla relazione morale, sportiva e finanziaria presentata dal Consiglio direttivo, per approvare il bilancio consuntivo e per deliberare sulla eventuale destinazione di avanzi di gestione o ripianamento di perdite di gestione.

E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto o differito ai soci eventuali avanzi di gestione, l'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di deliberare il loro reinvestimento in attività sociali o comunque attinenti ai fini istituzionali dell'Associazione.

ART. 8

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

E' ammessa una sola delega per socio.

ART.9

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente oppure su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo oppure di un terzo dei soci aventi diritto di voto, in tali casi l'adunanza dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta, seguendo la procedura valida per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

All'assemblea straordinaria spetta di deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla relativa devoluzione del Patrimonio, in particolare l'atto di scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio deve vedere favorevoli i 3/4 di tutti gli associati, con obbligo di devolvere comunque il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, preferibilmente ad enti sportivi che abbiano finalità simili all'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10

Il Consiglio direttivo nomina eleggendoli fra i suoi membri:

- I. il Presidente, che dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza; egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- II. il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato;
- III. l'Amministratore che è responsabile insieme al Presidente della gestione dei fondi comuni;
- IV. il Segretario, che redige i verbali;
- V. il Responsabile Tecnico e tutti i Responsabili di settore.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Amministratore non sono compatibili con cariche simili in altre associazioni sportive o di promozione sociale.

Il consiglio direttivo è convocato, senza formalità, dal Presidente con una frequenza almeno trimestrale o qualora lo richiedano almeno due consiglieri e resta in carica un anno. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Al Consiglio direttivo spetta ogni decisione in merito a:

- I. richiesta annuale di affiliazione o adesione al CSI;
- II. richiesta annuale di affiliazione o adesione all'attività sportiva di una o più Federazioni;
- III. revoca della qualifica di socio per gravi e documentati motivi;
- IV. programmazione delle attività e relativi preventivi di spesa.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla riassegnazione delle cariche in questione.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere un terzo dei suoi componenti. In tal caso verrà convocata una nuova assemblea e si procederà alla rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

ART. 11

L'Associazione conserva un libro dei verbali di tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. A tale libro vengono allegati i bilanci preventivi e consuntivi una volta approvati dall'Assemblea.

Il libro dei verbali è visionabile da tutti i soci presso la sede sociale.

IL PATRIMONIO

ART. 12

Il patrimonio dell'Associazione sportiva è costituito dai contributi dei soci, degli Enti e dei privati; dagli altri proventi derivati dalla attività statutaria, da eventuali donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dai beni mobili ed immobili, dai materiali tecnici e sportivi e dai premi.

L'esercizio finanziario va dal 1 settembre al 31 Agosto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sportiva, il patrimonio verrà destinato a fini di utilità sociale, preferibilmente ad enti sportivi che abbiano finalità simili all'Associazione, secondo le decisioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata, sentiti gli organi eventualmente preposti per legge e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Associazione.

IL RENDICONTO

ART.13

Amministratore e Presidente redigono il bilancio sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio deve essere messo a disposizione degli associati anche copia del bilancio stesso.

NORME FINALI

ART. 14

Per quanto non contemplato nel presente statuto vigono lo Statuto ed il Regolamento Organico del Centro Sportivo Italiano, del Coni e delle Federazioni alle quali l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.